



**CASSA EDILE**  
*della Provincia di Napoli*



INPS – INAIL – CASSA EDILE NAPOLI con il patrocinio di ACEN  
Incontro informativo per Stazioni Appaltanti – II Edizione - Maggio 2011

## In viaggio con il DURC

*(Documento Unico di Regolarità Contributiva)*

# Che cosa é la Cassa Edile ?

La Cassa è un Ente di natura contrattuale, emanazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore edile.

La Cassa Edile fornisce agli Operai dipendenti delle Imprese edili industriali ed artigiane una serie di prestazioni che garantiscano all'operaio edile un trattamento salariale parificabile a quello goduto dagli occupati negli altri comparti industriali basati su impianti fissi.

La Cassa Edile è finanziata con la contribuzione di Imprese e Lavoratori sulla base di una quota percentuale del monte salari.

La Cassa Edile è amministrata pariteticamente dalle OO.SS. degli Imprenditori e dei Lavoratori.

# LA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

- In Italia il primo accordo che ha dato vita all'istituto delle Casse Edili è stato stipulato a Milano nel 1919.
- La Cassa Edile della Provincia di Napoli si è costituita il 2 ottobre 1959, ed è operativa dal 1962.

# PRESTAZIONI

## ■ L'ACCANTONAMENTO

- L'accantonamento è un obbligo di legge. E' la forma tipica con cui si garantisce agli operai edili il pagamento delle ferie e della gratifica natalizia.

In un settore infatti fortemente marcato dalla mobilità degli insediamenti, dalla stagionalità del lavoro di produzione, dalla mobilità accentuata della manodopera andava garantito il diritto dell'operaio di percepire dette forme di salario differito, messo sovente in discussione per le caratteristiche strutturali del settore.

Mensilmente le imprese sono tenute a versare, in forza del contratto, le quote di salario maturate dall'operaio su ogni ora normale lavorata.

- Le quote vengono erogate agli Operai nel periodo di Natale e di Ferragosto.

# PRESTAZIONI

## ■ MALATTIA ED INFORTUNIO

- Attraverso la Cassa Edile si è raggiunto un ulteriore obiettivo: garantire al lavoratore edile il 100% del trattamento salariale nei casi di infortunio, malattia e malattia professionale.

Le Imprese anticipano tale trattamento per conto dell' I.N.P.S., dell' I.N.A.I.L. e della stessa Cassa Edile direttamente in busta paga, alla normale scadenza mensile.

La Cassa provvede poi a rimborsare alle Imprese l'anticipazione non riconosciuta dagli Enti pubblici.

# PRESTAZIONI

- **L'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE**

- L'istituto denominato "Anzianità Professionale Edile", in breve APE, fu introdotto dal contratto nazionale del 25 novembre 1966.

E' una specificità del settore, unica soluzione possibile nel comparto edile, soggetto a notevole mobilità in tutte le sue componenti, per compensare la difficoltà di applicare in edilizia, a livello di singola impresa, il tradizionale istituto che, negli altri settori di attività, e denominato "scatto di anzianità". L'istituto si realizza attraverso un fondo comune, con oneri mutualizzati a carico delle imprese e viene erogato agli Operai aventi diritto prima della festività del 1 maggio.

# PRESTAZIONI

## ■ **ASSISTENZE**

- La Cassa assegna contributi come:
- Assegno funerario;
- Assegno matrimoniale;
- Assegno di natalità;
- Assegno di adozione;
- Borse di studio;
- Acquisto Libri scolastici;
- Premi di Laurea;
- **Etc.**

# Obbligo di iscrizione e versamento alle Casse Edili

- Tutte le Imprese che applicano i C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese edili ed affini (industriali, artigiane, piccole e medie imprese industriali dell'edilizia, etc.) che prevedono l'istituzione delle Casse Edili territoriali, ed a cui bisogna versare le somme da accantonare previste.

*(stralcio dal C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini – 19.4.2010 - Industria)*

*(omissis)* ... contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:

**COSTRUZIONI EDILI** (Costruzione, manutenzione e restauro di fabbricati... – Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché intonacatura, tinteggiatura.....);

**COSTRUZIONI IDRAULICHE** (Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere di bonifica....., acquedotti....., fognature....., canali navigabili .....);

**MOVIMENTO DI TERRA – CAVE DI PRESTITO – COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE – PONTI E VIADOTTI**

**COSTRUZIONI SOTTERRANEE;**

**COSTRUZIONI DI LINEE E CONDOTTE;**

**PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO;**

**PRODUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN FERRO PER CEMENTO ARMATO;**

**OPERE MARITTIME, FLUVIALI, LACUALI E LAGUNARI;**

**ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ;**

**TUTTE LE ALTRE ATTIVITA'** comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cuccinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile



# REQUISITI DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PER LE CASSE EDILI

In base alle normative di settore, stabilite dalle parti sociali firmatarie del CCNL del settore edile, nonché delle convenzioni intercorse con INPS e INAIL a livello nazionale e delle direttive formulate dal Ministero del Lavoro, in termini di requisiti di regolarità – l'impresa iscritta a qualsiasi Cassa Edile è tenuta a:

- **1** - denunciare i lavoratori occupati, con riferimento ai cantieri ove sono impegnati, entro il termine del mese successivo a quello cui si riferiscono le denunce (es.: fine aprile per il mese di marzo); per i periodi di competenza dal 1 ottobre 2005 è obbligatoria (v. CCNL) la trasmissione in via telematica – M.U.T.;
- **2** – effettuare i versamenti degli accantonamenti e contributi, calcolati sulla base della manodopera denunciata, alla Cassa Edile cui è indirizzata la predetta denuncia dei lavoratori occupati, nel medesimo termine di cui al punto 1;
- **3** – in alternativa agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2, comunicare alla Cassa Edile di competenza (ovverossia ciascuna delle Casse Edili cui abbia in precedenza inoltrato le denunce di cui al punto 1), rispettando sempre il medesimo termine di scadenza, le denunce di sospensione totale dell'attività (c.d. <denuncia bianca> in via telematica - M.U.T.) nelle province di riferimento;
- **4** – dichiarare (dall'1.1.2011) in ogni denuncia mensile dei lavoratori occupati il rispetto del CCNL in ordine al regime del part – time, denunciando un numero di operai a tempo parziale per una percentuale non superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, o un solo operaio a tempo parziale laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno;
- **5** – per i c.d. DURC <generici> (NON per SAL) non risultare <irregolare> alla BNI (Banca Dati delle Imprese Irregolari presso la CNCE – Roma)
- **6** – per i soli DURC per SAL aver denunciato e versato nei termini – per tutti i mesi di durata dei lavori – sia il cantiere che le maestranze, a meno di sospensioni (attestate dalla Stazione Appaltante) alla cassa Edile nella cui provincia si realizzano le opere.

# Tipologie D.U.R.C. <edili> emessi dalle C.E.

Codice    Tipo richiesta

- 1            - **Verifica autodichiarazione alla data**
- 17          - Stipula convenzione
- 20          - Rilascio concessione
- 24          - **Attestazione S.O.A. alla data**
- 25          - Iscrizione albo fornitori per lavori pubblici
- 28          - Agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni
- 31          - Lavori privati in edilizia
- 32          - Iscrizione albo fornitori
- 33          - Agevolazioni, finanziamenti, sovvenzione autorizzazione
- 5           - **Aggiudicazione gara d'appalto alla data**
- 6           - Stipula contratto

- 7           - **Acconto su stati di avanzamento alla data**
- 8           - **Liquidazione finale e regolare esecuzione alla data**

- 9           - **Aggiudicazione gara di appalto di forniture alla data**
- 10          - Stipula contratto di appalto di forniture
- 11          - Emissione ordinativo di appalto di forniture
- 12          - **Emissione del pagamento finale di appalto di forniture alla data**
- 13          - **Aggiudicazione di gara di appalto di servizi alla data**
- 14          - Stipula contratto di appalto di servizi
- 15          - Regolare esecuzione di appalto di servizi
- 16          - Liquidazione fattura di appalto di servizi
- 18          - Stipula convenzione pubblica per forniture
- 3           - **Verifica autodichiarazione per appalto di forniture alla data**
- 4           - **Verifica autodichiarazione per appalto di servizi alla data**

***Generici  
<for work>***

***per S.A.L.  
<for money>***

***Forniture e  
servizi edili***

In verde i DURC c.d. <a data fissa>

# Tempi di rilascio del DURC

- La Cassa Edile verso la quale è stata indirizzata la richiesta provvede all'emissione, la stampa e l'invio del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sé e gli altri 2 Enti pubblici (INPS ed INAIL).
- Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, **entro trenta giorni** (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori – max 15 gg.).
- Qualora anche uno solo degli enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la <non regolarità> dell'impresa.
- Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali enti la procedura del **silenzio-assenso** (che non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).
- Allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente **dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni** sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.
- Il responsabile del procedimento verifica, prima del rilascio, che **non vi sia in atto una sospensione** a fini istruttori.
- Il DURC è **firmato dal responsabile** dell'iter procedimentale e **trasmesso al richiedente** utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R); è data facoltà di ottenere duplicati (c.d RISTAMPE) da richiedere almeno 10 gg. dopo la data di emissione.
- Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa (Stazione Appaltante), copia del certificato è comunque inviata anche a quest'ultima.

# ISTRUTTORIA CASSA EDILE

## ■ **D.U.R.C. per SAL e finali**

L'istruttoria prevede il controllo – da parte della Cassa Edile competente nella provincia ove si svolgono i lavori e per il periodo dei lavori indicato nella richiesta di DURC al quadro B, al netto di sospensioni - mirato alla verifica che siano state presentate le corrispondenti denunce per il cantiere interessato, integralmente coperte da versamento da parte dell'Impresa.

Vi deve essere completa omogeneità ed assonanza tra i dati contenuti nelle denunce mensili presentate dall'Impresa per tutto il periodo dei lavori, ed i dati riguardanti l'appalto riportati nel quadro B della richiesta di DURC.

## ■ **D.U.R.C. c.d. <generici>**

La richiesta va indirizzata alla Cassa Edile della provincia in cui l'Impresa appaltatrice ha la sede legale.

L'istruttoria prevede la consultazione della BNI (Banca Dati delle Imprese Irregolari presso la CNCE – Roma) per il controllo di regolarità sul territorio nazionale, in base alle segnalazioni ivi immesse da tutte le Casse Edili del sistema.

## ■ **FORNITURE E SERVIZI SETTORE EDILIZIA** *(liquidazione fatture e emissione ordinativi)*

Non è necessaria la consultazione della BNI per la verifica relativa alle tipologie di DURC in esame. La Cassa Edile procede all'emissione del documento sulla base delle risultanze del proprio gestionale in merito alla posizione contributiva complessiva dell'impresa.

# Validità del D.U.R.C.

- Circolare n. 35/2010 del Min. lavoro dell'8.10.2010
- Facendo riferimento alla Determinazione AVCP 1/2010:
- TUTTI I DURC HANNO VALIDITA' TRIMESTRALE DALLA DATA DI EMISSIONE, TRANNE I DURC PER BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI CHE HANNO VALIDITA' MENSILE.
- Nell'ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi, in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il documento.
- Il DURC rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori.

# DURC EMESSI DALLE CASSE EDILI PER REGIONE

REGIONE	REGOLARI (a)	Di cui con S.A. INAIL	Di cui con S.A. INPS	IRREGOLARI (b)	Di cui con S.A. INAIL	Di cui con S.A. INPS	TOTALE
Abruzzo	98.011	436	1.623	18.667	169	426	<b>116.678</b>
Basilicata	45.435	401	1.200	6.925	105	294	<b>52.360</b>
Calabria	81.674	10.138	4.400	27.829	4.834	1.128	<b>109.503</b>
Campania	244.214	24.309	70.634	76.532	8.452	19.417	<b>320.746</b>
Emilia Romagna	252.894	1.434	4.157	37.226	479	768	<b>290.120</b>
Friuli Venezia Giulia	95.627	251	582	8.109	73	103	<b>103.736</b>
Lazio	235.264	21.257	65.660	50.519	3.317	9.885	<b>285.783</b>
Liguria	97.937	4.784	12.693	15.365	457	1.429	<b>113.302</b>
Lombardia	462.044	2.422	13.315	79.523	922	2.365	<b>541.567</b>
Marche	101.323	473	1.443	12.736	150	299	<b>114.059</b>
Molise	28.860	327	1.028	5.481	91	263	<b>34.341</b>
Piemonte	239.451	1.053	9.036	34.357	277	1.528	<b>273.808</b>
Puglia	175.002	2.202	34.299	43.520	531	6.003	<b>218.522</b>
Sardegna	106.711	1.352	9.551	25.380	301	1.394	<b>132.091</b>
Sicilia	261.569	3.539	49.109	63.691	1.131	11.327	<b>325.260</b>
Toscana	261.934	2.241	12.896	41.650	650	1.923	<b>303.584</b>
Trentino Alto Adige	129.425	309	3.219	12.707	88	499	<b>142.132</b>
Umbria	57.971	496	1.494	10.587	200	310	<b>68.558</b>
Valle d'Aosta	22.995	66	216	1.932	11	17	<b>24.927</b>
Veneto	302.938	632	2.514	34.446	187	353	<b>337.384</b>
	<b>3.301.279</b>	<b>78.122</b>	<b>299.069</b>	<b>607.182</b>	<b>22.425</b>	<b>59.731</b>	<b>3.908.461</b>

Dati aggiornati al 31/03/2011 (cruscotto S.U.P)

# NUMERO DI DURC EMESSI DALLE PRINCIPALI C.E. NAZIONALI

CASSA EDILE	REGOLARI	IRREGOLARI	% IRR.	SILENZIO ASSENSO	% S.A.	TOTALE
<b>C.E.M.A. DI MILANO</b>	135.974	33.258	19,7%	10.111	6,0%	169.232
<b>C.E.M.A. DI ROMA E PROVINCIA</b>	112.818	26.022	18,7%	39.583	28,5%	138.840
<b>C.E. PROVINCIA DI NAPOLI</b>	84.925	29.952	26,1%	61.511	53,5%	114.877
<b>C.E.M.A. PROVINCIA DI TORINO</b>	83.738	15.799	15,9%	7.385	7,4%	99.537
<b>C.E. PROVINCIA DI BARI</b>	65.134	14.570	18,3%	19.613	24,6%	79.704
<b>C.E.A.V.</b>	62.484	8.761	12,3%	214	0,3%	71.245
<b>C.E. DELLA PROVINCIA DI TRENTO</b>	61.767	7.476	10,8%	3.207	4,6%	69.243

Dati aggiornati al 31/07/2010 *(cruscotto S.U.P)*

# DURC EMESSI ORDINATI PER SILENZIO ASSENSO

CASSA EDILE	REGOLARI	IRREGOLARI	TOTALE	% IRR.	SILENZIO ASSENSO	% S.A.
<b>C.E. PROVINCIA DI LATINA</b>	20.438	4.000	24.438	16,4%	16.739	68,5%
<b>C.E. PROVINCIA JONICA</b>	13.413	3.710	17.123	21,7%	11.299	66,0%
<b>C.E. PROVINCIA DI FROSINONE</b>	19.053	5.374	24.427	22,0%	15.517	63,5%
<b>C.E.A.M.I C.A. DI CATANIA</b>	38.032	10.703	48.735	22,0%	30.905	63,4%
<b>C.E. PROVINCIA DI NAPOLI</b>	84.925	29.952	114.877	26,1%	61.511	53,5%
<b>C.E. COSENTINA</b>	20.965	7.789	28.754	27,1%	13.877	48,3%
<b>C.E. PROVINCIA DI CASERTA</b>	32.507	12.870	45.377	28,4%	17.634	38,9%

Dati aggiornati al 31/07/2010 *(cruscotto S.U.P)*

# DURC EMESSI CON INDICAZIONE DELLA % IRREGOLARITÀ

CASSA EDILE	REGOLARI	IRREGOLARI	TOTALE.	% IRR.	SILENZIO ASSENSO	% S.A.
<b>EDILCASSA CALABRIA</b>	3.095	1.404	4.499	31,2%	739	16,4%
<b>C.E.M.A DI NUORO</b>	7.670	3.144	10.814	29,1%	282	2,6%
<b>C.E. PROVINCIA DI CASERTA</b>	32.507	12.870	45.377	28,4%	17.634	38,9%
<b>C.E.C. FOGGIA</b>	19.619	7.568	27.187	27,8%	1.863	6,9%
<b>C.E. PROVINCIA DI SIRACUSA</b>	17.154	6.568	23.722	27,7%	815	3,4%
<b>C.E. COSENTINA</b>	20.965	7.789	28.754	27,1%	13.877	48,3%
<b>C.E. PROVINCIA DI NAPOLI</b>	84.925	29.952	114.877	26,1%	61.511	53,5%

Dati aggiornati al 31/07/2010 (cruscotto S.U.P)

# DURC emessi da Cassa Edile della Prov. di Napoli per mese

Mese	REGOLARI (a)	IRREGOLARI (b)	% Irr.	TOTALE	Con S.A. INAIL	Con S.A. INPS
Marzo 2011	1.911	506	20,94	<b>2.417</b>	4	764
Febbraio 2011	1.967	467	19,19	<b>2.434</b>	8	888
Gennaio 2011	1.583	479	23,23	<b>2.062</b>	19	908
Dicembre 2010	2.038	477	18,97	<b>2.515</b>	5	1.067
Novembre 2010	2.139	608	22,13	<b>2.747</b>	3	1.220
Ottobre 2010	2.285	537	19,03	<b>2.822</b>	4	1.209
Settembre 2010	1.457	429	22,75	<b>1.886</b>	5	833
Agosto 2010	1.841	498	21,29	<b>2.339</b>	9	1.369
Luglio 2010	2.127	484	18,54	<b>2.611</b>	57	1.507
Giugno 2010	2.177	517	19,19	<b>2.694</b>	32	1.532
Maggio 2010	2.167	602	21,74	<b>2.769</b>	31	1.326
Aprile 2010	2.250	815	26,59	<b>3.065</b>	119	1.427
Marzo 2010	2.352	580	19,78	<b>2.932</b>	153	1.375

Dati aggiornati al 31/03/2011 (cruscotto S.U.P)

# DURC emessi da C.E. prov. Napoli per tipologia

Cod.	Tipo	Richiesta	D.U.R.C. emessi	%
1	PUB	Verifica autodichiarazione alla data	4.730	3,53
10	PRI	Stipula contratto di appalto di forniture	21	0,02
11	PRI	Emissione ordinativo di appalto di forniture	20	0,01
12	PRI	Emissione del pagamento finale di appalto di forniture alla data	63	0,05
13	PRI	Aggiudicazione di gara di appalto di servizi alla data	18	0,01
14	PRI	Stipula contratto di appalto di servizi	67	0,05
15	PRI	Regolare esecuzione di appalto di servizi	32	0,02
16	PRI	Liquidazione fattura di appalto di servizi	278	0,21
17	PUB	Stipula convenzione	62	0,05
18	PRI	Stipula convenzione pubblica per forniture	4	0,00
20	PUB	Rilascio concessione	78	0,06
24	PRI	Attestazione SOA alla data	6.171	4,60
25	PRI	Iscrizione albo fornitori per lavori pubblici	31	0,02

Cod.	Tipo	Richiesta	D.U.R.C. emessi	%
28	PRI	Agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni	3	0,00
3	PRI	Verifica autodichiarazione per appalto di forniture alla data	8	0,01
31	PRI	Lavori privati in edilizia	74.186	55,32
32	PRI	Iscrizione albo fornitori	1.752	1,31
33	PRI	Agevolazione, finanziamenti, sovvenzione autorizzazione	4.288	3,20
4	PRI	Verifica autodichiarazione per appalto di servizi alla data	36	0,03
5	PRI	Aggiudicazione gara di appalto alla data	7.328	5,46
6	PRI	Stipula contratto	7.826	5,84
7	PRI	Acconto su stati di avanzamento alla data	18.826	14,04
8	PRI	Liquidazione finale e regolare esecuzione alla data	8.250	6,15
9	PUB	Aggiudicazione gara di appalto di forniture alla data	10	0,01

Dati aggiornati al 31/03/2011

In rosso i DURC c.d. <a data fissa> <INSANABILI>

# Congruità

- Articolo 118, comma 6-bis, d.lgs. 163/2006, (così come modificato dal d.lgs. 152/2008):
- Per “contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica di congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato”. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 152/2008, questo risultato, cioè la congruità contributiva, sarà raggiunto condizionando il rilascio del DURC ad una verifica di congruità fra il valore dell’appalto ed il costo della manodopera impiegata, fra lavoratori denunciati e quelli effettivamente utilizzati nell’appalto.
- Individuazione di indici minimi di congruità: percentuali di incidenza del costo del lavoro comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili - sull’opera complessiva come individuato nel C.C.N.L. 2008.
- Allo stato, non è entrata in vigore la normativa sulla congruità essendo il tutto subordinato al recepimento da parte di tutte le Casse Edili della disciplina (art.108 CCNL 2008)
- Al di sotto delle percentuali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.
- La Cassa Edile potrà convocare l’impresa non congrua affinché possa dimostrare (sempre con documenti rilasciati o a firma delle Stazioni Appaltanti – tra cui p.es. anche eventuali subentri o cessioni di ramo d’azienda) il raggiungimento della percentuale con costi non registrati dalla Cassa edile.
- Il non raggiungimento della congruità comporta l’emanazione di un DURC irregolare sino al versamento di un importo pari alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata. Nei lavori pubblici l’attestazione della congruità della manodopera è contenuta nel DURC rilasciato per il saldo finale.

# Congruità contributiva delle Imprese nei confronti delle Casse Edili

art. 108 § 2 CCNL Edili (...omissis)

Con riferimento alle categorie di opere individuate nell'allegato al D.P.R. 34/2000 (OG), la congruità deve essere misurata sulla base delle seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili, raggruppate all'opera complessiva:

	CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 – nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28 %
2	OG1 – nuova edilizia industriale esclusi impianti	5,36 %
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00 %
4	Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti	6,69 %
5	OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00 %
6	OG3 – opere stradali, ponti, etc.	13,77 %
7	OG4 – opere d'arte nel sottosuolo	10,82 %
8	OG5 – dighe	16,07 %
9	OG6 – acquedotti e fognature	14,63 %
10	OG6 – gasdotti	13,66 %
11	OG6 – oleodotti	13,66 %
12	OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione	12,48 %
13	OG7 – opere marittime	12,16 %
14	OG8 – opere fluviali	13,31 %
15	OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica	14,23 %
16	OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36 %
17	OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale	16,47 %

# Anomalie più evidenti riscontrate dagli uffici della Cassa Edile di Napoli dall'introduzione del DURC

1. Il software dello sportello Unico Previdenziale consente di inserire un solo periodo di sospensione; pertanto altri periodi di sospensione potranno essere attestati (su sollecitazione dell'Impresa interessata e/o della Cassa Edile) esclusivamente dalla Stazione Appaltante.
2. Data obbligata per il riferimento per il controllo della regolarità successiva alla data in cui scade il termine per il rilascio del DURC.
3. Data "fissa" non congrua con altri dati del CIP.
4. Il cantiere indicato nella richiesta dei DURC pubblici non coincide o non è identificabile con quello presente nelle denunce presentate alla Cassa Edile.
5. Errori di compilazione. Errori di indirizzo del CIP (necessità di trasferimento alla Cassa Edile competente)
6. Nel riquadro "DURC" riservato alle Casse Edili non è previsto il dettaglio della irregolarità (invece presente per INPS e INAIL)
7. Lavori che interessano più province e più lotti nello stesso mese (es. lavori ferroviari o stradali): il cantiere indicato nelle richieste di DURC dalle Stazioni Appaltanti non è riscontrato con il cantiere dichiarato dalle Imprese nelle denunce mensili dei lavoratori occupati.

# Per le Imprese <morose> alla Cassa Edile della Provincia di Napoli l'iter per eventuale emissione di DURC regolare è il seguente:

1. Il legale ha provveduto al recupero del debito dell'impresa che vuole regolarizzare la propria posizione attraverso un'unica soluzione oppure con rateizzo.
2. Il Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Napoli ha approvato la chiusura della pratica di contenzioso
3. Viene comunicato alla B.N.I. (Banca Nazionale delle Imprese Irregolari presso la CNCE – Roma) che la posizione dell'impresa è stata regolarizzata
4. Sarà riavviata l'istruttoria BNI al fine di emettere D.U.R.C.
5. In caso di risposta positiva della BNI il D.U.R.C. potrà essere emesso regolare (unica eccezione i D.U.R.C per "Liquidazione Finale", per i quali deve essere integralmente adempiuto l'eventuale rateizzo).

# D.Leg.vo del 12/04/2006 n.163

## Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

- Art. 5. - Regolamento e capitolati
- (art. 3, L. n. 109/1994; art. 6, co. 9, L. n. 537/1993)
- *(omissis)...*
- 5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
- *(omissis)...*
- g) requisiti soggettivi, "compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice ", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese";
- *(omissis)...*
- Art. 38. - Requisiti di ordine generale
- (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000)
- *(omissis)...*
- 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
- *(omissis)...*
- Art. 40. - Qualificazione per eseguire lavori pubblici
- (artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, L. n. 109/1994)
- *(omissis)...*
- 4. Il regolamento definisce in particolare:
- *(omissis)...*
- d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;
- *(omissis)...*

## D.P.R. del 05/10/2010 n.207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

In vigore dall'8.6.2011. Con le modifiche introdotte dal Comunicato Aut.V.Cont.Pubb del 25/03/2011 n.64

G.U. -10.12.2010 - n. 288 - Suppl. Ord.

### TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

- Art. 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore (art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000)
- 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
- 3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**D.P.R. del 05/10/2010 n.207**

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

In vigore dall'8.6.2011. Con le modifiche introdotte dal Comunicato Aut.V.Cont.Pubb del 25/03/2011 n.64

G.U. -10.12.2010 - n. 288 - Suppl. Ord.

**TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

- Art. 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore (art. 13, D.M. LL.PP. n. 145/2000)
- 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.
- 2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
- 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

## D.P.R. del 05/10/2010 n.207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

In vigore dall'8.6.2011. Con le modifiche introdotte dal Comunicato Aut.V.Cont.Pubb del 25/03/2011 n.64

G.U. -10.12.2010 - n. 288 - Suppl. Ord.

### TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

- Art. 6 - Documento unico di regolarità contributiva
- 1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
- 2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
- 3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
  - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;
  - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice;
  - c) per la stipula del contratto;
  - d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  - e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
- Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.
- 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.
- 5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalità, l'esecutore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.
- 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
- 7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
- 8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.